

Civile Ord. Sez. 6 Num. 20182 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 31/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 16768-2017 proposto da:

D'ARENZO LOREDANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio
dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato GIAMPIERO ROSSANIGO;

- ricorrenti -

contro

CONDOMINIO RESIDENZA COLUMBE' FABB F in MAZZE';

- intimato -

avverso la sentenza n. 278/2017 della CORTE D'APPELLO di
TORINO, depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/05/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9

5468
18

RITENUTO IN FATTO

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza 7.2.2017, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio tra il Condominio *Residenza Columbè Fabbricato F* (appellante) e la condomina Loredana D'Arenzo (appellata) valorizzando, a sostegno della decisione, la decisione di rinunciare alla prosecuzione del processo assunta in sede di assemblea condominiale e l'accettazione dell'altra parte manifestata in udienza. La Corte di merito ha poi compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio *"attesa la particolare natura delle questioni trattate e considerato il comportamento processuale tenuto dal Condominio"*.

Contro tale sentenza la D'Arenzo propone ricorso per cassazione con quattro motivi, mentre l'altra parte non ha ritenuto di svolgere difese in questa sede.

Il relatore ha proposto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc la violazione e falsa applicazione degli artt. 359 e 306 cpc per avere la Corte d'Appello dichiarato la cessazione della materia del contendere anziché l'estinzione.

1.2 Col secondo motivo, deducendo la medesima violazione di legge, si duole della compensazione delle spese del primo e secondo grado, anziché della liquidazione secondo la chiara previsione dell'art. 306 quarto comma cpc.

1.3 Col terzo motivo, sempre sulle spese, si rimprovera alla Corte d'Appello di avere riformato la pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, che invece era coperta dal giudicato in forza del disposto dell'art. 310 comma 2 cpc.

1.4 Con l'ultimo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente si duole comunque della compensazione, disposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 92 cpc.

2 Sono fondati i primi tre motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per il comune riferimento all'errore sulla formula di chiusura del giudizio).

Secondo il costante orientamento di questa Corte, la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 9332 del 10/07/2001 Rv. 548047; sez. L, Sentenza n. 3122 del 03/03/2003 Rv. 560794; Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006 Rv. 590244).

La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono al giudice conformi conclusioni in tal senso (v. Sez. 3, Sentenza n. 11813 del 09/06/2016 (Rv. 640240; Sez. L, Sentenza n. 16886 del 17/08/2015 Rv. 637038).

La rinuncia agli atti del giudizio è regolata dall'art. 306 cpc e comporta l'estinzione del processo.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha dato atto espressamente della intervenuta rinuncia del Condominio appellante alla prosecuzione del processo e della accettazione dell'appellata all'udienza del 21.6.2016 (v. sentenza impugnata ultima pagina).

Logica conseguenza doveva essere allora la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 terzo comma con regolamentazione delle spese secondo l'espressa previsione normativa (obbligo di rimborso a carico del rinunciante salvo diverso accordo).

A tale principio la Corte torinese non si è attenuta, avendo

dichiarato invece, la cessazione della materia del contendere, ipotesi ben diversa, come si è visto.

L'errore di diritto è palese e ha comportato, in una sorta di effetto a cascata, anche quello sulla regolamentazione delle spese, che doveva avvenire non già in base ai principi generali di cui agli artt. 91 e 92 cpc ma secondo la chiara previsione in materia di estinzione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 306 cpc (obbligo di rimborso a carico del rinunziante, salvo diverso accordo).

Ancora, il giudice di merito, quanto alle sorti della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto considerare il principio degli effetti dell'estinzione del processo (art. 310 cpc), ma non lo ha fatto andando ad incidere anche su di essa, quanto alla regolamentazione delle spese.

La cassazione della sentenza è pertanto inevitabile.

L'esame del quarto motivo, subordinato, resta logicamente assorbito.


Il giudice di rinvio, che si individua in altra sezione della Corte d'Appello di Torino rimedierà agli errori sopra evidenziati, adottando la formula corretta di chiusura del giudizio; verificherà quindi la eventuale sussistenza di un diverso accordo sulle spese del giudizio di appello provvedendo, all'esito, anche su quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino.

Roma, 24.5.2018.

Il Presidente.



PROFESSORE ...

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

9